



Come di consueto, **entro il prossimo 30.11.2022** scade il termine per effettuare il versamento della seconda ovvero dell'unica rata dell'acconto delle imposte dovute sul reddito / valore della produzione 2022, determinato con il **metodo storico** oppure con il **metodo previsionale**.

Per i soggetti IRES con esercizio "a cavallo" di due anni solari, il termine per il versamento del secondo acconto d'imposta coincide con l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (per esempio: esercizio 1/7/2021-30/6/2022, l'acconto deve essere versato entro il 31 maggio 2023).

Si rammenta che l'art. 58, comma 1, del DL 124/2019 (c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020") ha **rideterminato le modalità di versamento degli acconti IRPEF / IRES e IRAP per i soggetti ISA** (con ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569), prevedendo **2 rate di pari importo (50% ciascuna)**, in luogo di 2 rate del 40% e 60%.

A seconda del tipo di soggetto tenuto al versamento, pertanto, occorre distinguere 2 diverse modalità di determinazione dell'acconto da versare:

- per i soggetti **no ISA**, con **prima rata** nella misura del **40%** e **seconda rata** del **60%**;
- per i soggetti **ISA**, con **prima e seconda rata** nella misura del **50%** ciascuna.

ACCONTO CONTRIBUTI INPS

Il versamento dei contributi Inps in acconto, sia per artigiani che per commercianti, che per gli iscritti alla gestione separata avviene in due rate di uguale importo, di cui la prima è già stata pagata unitamente al saldo dovuto per l'anno 2021 e la seconda deve essere versata entro il **30 novembre 2022**.

Misura dell'acconto	La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Mod. Unico 2022, applicando le aliquote, i minimali e i massimali previsti per l'anno 2022.
Professionisti iscritti alla gestione separata ex Legge 335/95	Anche costoro versano i contributi in acconto in due rate di uguale importo ciascuna rata è pari al 40% del contributo dovuto per il 2021 sulla base di quanto indicato sul quadro RR del Mod. Unico 2022.

OBBLIGO DI RICALCOLO DELL'ACCONTO

Al ricorrere di specifiche fattispecie, è normativamente previsto l'obbligo di procedere al ricalcolo dell'acconto IRPEF/IRES 2022 in base alle nuove modifiche normative:

- deduzione forfetaria distributori carburanti;
- liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi/concorsuali;
- noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto.

Con riferimento all'**iper e maxi ammortamento**, l'art. 1, comma 65, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) prevede la rideterminazione dell'imposta **per l'acconto 2019 e 2020** e pertanto i soggetti che fruiscono dell'iper ammortamento per i beni materiali (comma 60) e del maxi ammortamento dei beni immateriali (comma 62) **non sono tenuti ad effettuare il ricalcolo dell'acconto 2022**.



Inoltre, la Finanziaria 2020 (commi da 184 a 197) ha “sostituito” l’iper / maxi ammortamento con agevolazioni fiscali riproposte anche per il 2021 e 2022, che prevedono il riconoscimento di un credito d’imposta, per le quali **non** è prevista la rideterminazione dell’imposta ai fini del calcolo dell’acconto.

ESONERO IRAP PER PERSONE FISICHE DAL 2022

A decorrere **dal 2022**, l’art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) ha previsto **l’esonero IRAP per le persone fisiche**:

- **esercenti attività commerciali.** Risultano beneficiarie dell’esclusione, oltre alle ditte individuali, anche le aziende coniugali non gestite in forma societaria e le imprese familiari;
- **esercenti attività di lavoro autonomo.** Considerato il riferimento alle “persone fisiche”, l’esclusione **non trova applicazione** in caso di esercizio dell’attività in forma associata.

In merito si rammenta inoltre che tale **esonero opera**:

- **a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione** e quindi anche in presenza di dipendenti / collaboratori e beni strumentali “rilevanti”;
- a decorrere dal 2022 e pertanto **con riferimento all’IRAP 2022.**

ACCONTO SU BASE PREVISIONALE

Nell’eventualità in cui il contribuente, sia persone fisiche, sia società, prevedesse di avere:

- un minor reddito 2022;
- maggiori o nuovi oneri deducibili, maggiori detrazioni;
- variazioni significative nelle ritenute d’acconto subite

e ritenesse opportuno determinare l’acconto sulla base del **metodo previsionale** dovrà esplicitamente farne richiesta allo scrivente che provvederà alla valutazione e studio della posizione.

*E’ opportuno ricordare che, in tutti i casi in cui il versamento ricalcolato risultasse poi insufficiente, sulla differenza sono dovute **sanzioni nella misura del 30%** con possibilità di regolarizzazione del versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione, grazie all’istituto del ravvedimento operoso con sanzione ridotta.*

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO

Gli importi dovuti devono essere versati mediante il Mod.F24 utilizzando i seguenti codici tributo.

Si ricorda che gli importi dovuti per l’acconto di novembre **non** possono essere **rateizzati**.

Codice tributo	Sezione F24	Imposte o contributi interessati all’acconto
4034	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF
3813	Regioni	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRAP
1794	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IMP. SOSTITUTIVA MINIMI
1791	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IMP. SOSTITUTIVA FORFETTARI
1841	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto della CEDOLARE SECCA
2002	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRES
4045	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IVIE



4048	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IVAFE
2019	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto maggiorazione IRES società di comodo e in perdita sistematica
AP	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione artigiani
CP	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione commercianti
P10 - PXX	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

Gli importi possono essere compensati con le posizioni creditorie di tributi e contributi, non ancora utilizzate, prestando attenzione alle modalità di presentazione in vigore dal 2020 (art. 3, comma 3, D.L. n. 124/2020).

Lo Studio nella predisposizione degli F24 ha già previsto tali compensazioni, per le quali si raccomanda di effettuare una verifica poiché gli utilizzi potrebbero non essere stati comunicati e/o resi noti allo scrivente.

Qualora l'azienda avesse a disposizione ulteriori crediti non già utilizzati in autonomia si prega di contattare lo studio che provvederà a ristampare il modello F24 con le ulteriori compensazioni.

S.do F24	Modalità di presentazione	
	titolari di P. IVA	NON titolari di P. IVA
F24 con compensazione di crediti e saldo finale a zero	• Entratel o Fisconline	• Entratel o Fisconline
F24 con compensazione parziale di crediti e saldo finale a debito (indipendentemente dall'importo)	• Entratel o Fisconline	• Entratel o Fisconline
F24 "a debito" senza compensazione	• Entratel o Fisconline • Home banking	• Entratel o Fisconline • Home banking • Anche cartacea tenendo presente il limite di euro 1.999,99 per eventuali pagamenti in contanti

IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE

A decorrere **dal 2022**, l'importo massimo annuo utilizzabile per la compensazione dei crediti d'imposta e contributi nel mod. F24 è **fissato, a regime, a € 2 milioni**, fermo restando che:

- non vanno considerati i crediti utilizzabili in compensazione verticale;
- tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali (Comunicato Agenzia Entrate 20.07.2004);
- l'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.



L'Agenzia delle Entrate può bloccare le compensazioni ritenute sospette / rischiose in base ai criteri / parametri individuati dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 28.08.2018.

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta della:

- compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura:
 - A) esponendo la compensazione nel modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero");
 - B) gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap) senza presentazione di F24.

In materia di compensazione orizzontale si rammenta inoltre che:

- è fissato a **€ 5.000** il limite annuo di **utilizzo dei crediti IRES / IRPEF / IRAP** in compensazione oltre il quale è **necessario il visto di conformità**. Tale limite è **elevato a € 20.000** per i **soggetti ISA** che hanno ottenuto un **punteggio 2021 almeno pari a 8** oppure un **punteggio medio 2020 e 2021 pari a 8,5**;
- sia i **soggetti titolari di partita IVA** che i **"privati"** hanno l'**obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline)** per la compensazione del credito nel Mod. F24, indipendentemente dall'importo;
- **è vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle ex Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro**.

RAVVEDIMENTO

In caso di **mancato o insufficiente versamento** degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento, eventualmente applicando la (nuova) modalità "parziale".

Sanzione ridotta		Termine di versamento della regolarizzazione
Da 0,1% a 1,4%	1/10 dell'1% per giorno	Entro 14 giorni dalla scadenza , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 1,1%
1,5%	1/10 del 15%	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67%	1/9 del 15%	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75%	1/8 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione
4,29%	1/7 del 30%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione
5%	1/6 del 30%	Entro il termine di accertamento

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, che a decorrere dal 01.01.2022 sono fissati nella misura dello 1,25%.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

M. Sergio Mantovani